



**Settore sviluppo e qualità del territorio e dell'economia locale  
Servizio Sportello Unico delle Imprese**

**REGOLAMENTO  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLE FIERE**

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 9/03/2001**  
modificato con Deliberazione Commissario Straordinario 28/05/2001 n. 52  
modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 03/07/2001 n. 53  
modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 06/09/2001 n. 74  
modificato con Deliberazione Commissario Straordinario 25/05/2006 n. 181  
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale 12/07/2006 n. 18  
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 15/12/2006 n. 96  
modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 15/12/2006 n. 97  
modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 26/02/2007 n. 26  
modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 18/05/2007 n. 83  
**modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 29/04/2010 n. 32**  
**modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 28/11/2011 n. 96**  
**modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 29/03/2012 n. 25**  
**modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 27/02/2013 n. 19**  
**modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 30/11/2013 n. 101**

**TITOLO PRIMO**  
**Ambito di applicazione,**  
**criteri generali e definizioni**

**Art.1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, 1<sup>a</sup> comma, della Legge Regionale del 4 ottobre 1999 n. 26, inerente "Riforma del Commercio – Norme ed indirizzi per il settore del commercio".

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio di cui al medesimo articolo L.R.M. 26/99.

**Art.2**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs.114/98 e della L.R.M. 26/99, si intendono:

- Per *commercio su aree pubbliche* l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- Per *aree pubbliche*, le strade, i canali e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- Per *mercato*, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- Per *posteggio* la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale ;
- Per *presenze in un mercato*, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto partecipare o meno;
- Per *presenze effettive in una fiera*, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- Per *autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A"* quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante;
- Per *autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B"* quella rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone, o dal Comune scelto dall'operatore non residente nella Regione che abilita all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante;
- Per *fiera ordinaria* la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- Per *fiera specializzata* la manifestazione in cui nel 90% dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio alla fiera stessa.
- Per *spunta*, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora assegnati agli operatori aventi diritto.

### **Art.3** **Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche contenuti nell'art.19, primo comma, della L.R.M. 26/99, persegue le seguenti finalità:

- Valutazione delle condizioni di ubicazione e d'assetto dei propri mercati;
- Riqualificazione della situazione esistente;
- Localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori – ed eventuali aree riservate per il commercio di alimenti e bevande;
- Individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell'intero territorio comunale;
- Tutela del consumatore sotto il duplice aspetto commerciale (trasparenza di mercato) e igienico-sanitario;
- Sicurezza delle aree interessate e degli acquirenti
- Quant'altro previsto nell'art.19, 1^ comma, della L.R.M. 26/99.

## **TITOLO SECONDO** **I Mercati**

### **Art.4** **Tipologia dei mercati autorizzati** **e relativi giorni/periodi di svolgimento**

1. Nell'ambito delle specifiche inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche, previste nell'art. 33 della L.R.M. 10/11/2009 n. 27, si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno, sono autorizzati i seguenti mercati:

- a) Mercato del Martedì nel centro cittadino – N. 326 POSTI - mercato ordinario su strada;
- b) Mercato del Venerdì nel centro cittadino – N. 326 POSTI - mercato ordinario su strada;
- c) Mercato del sabato a Porto d'Ascoli – N. 34 POSTI - mercato ordinario su strada;
- d) Mercato giornaliero di Viale Marinai d'Italia N. 15 POSTI - mercato specializzato in sede propria riservato ai produttori ittici aperto dal lunedì al venerdì;
- e) Mercato giornaliero di Viale De Gasperi - N. 9 POSTI - mercato ordinario in sede propria aperto dal lunedì al sabato;
- f) Mercatino ittico - mercato specializzato in sede propria aperto dal lunedì al sabato riservato agli operatori del settore ittico per N. 6 POSTI;
- g) Mercatino della verdura - mercato specializzato in sede propria aperto dal lunedì al sabato riservato agli operatori del settore ortofrutticolo per N. 24 POSTI;

- h) Mercatino Viale Marinai d'Italia - N. 33 posti riservati alla commercializzazione di prodotti non alimentari e, fino a 10 posti, alimentari - mercato stagionale e su strada, limitato a particolari merceologie individuate con apposito atto;
- i) Mercatino Via Bellini - Via dei Mille - N. 18 posti riservati alla commercializzazione di prodotti non alimentari e, fino a 10 posti, alimentari - mercato stagionale e su strada, limitato a particolari merceologie individuate con apposito atto;
- l) I posteggi relativi ad autorizzazioni temporanee ai sensi dell'art. 38 comma 11 della legge 27/2009 sono relativi agli eventi elencati nell'*allegato "G"* al presente regolamento. Detto elenco è suscettibile di integrazioni, in concomitanza a manifestazioni straordinarie e imprevedibili, da attuare con delibera di Giunta Municipale.

**Art.5**  
**Localizzazione ed articolazione del mercato**  
**del martedì e venerdì**

1. I mercati bisettimanali del martedì e del venerdì, a far data dalla data di esecutività del presente atto, hanno le caratteristiche e la consistenza specificate nelle allegate planimetrie (rispettivamente *tavola "A"* e *tavola "B"*).
2. [abrogato]

**Art.6**  
**Localizzazione ed articolazione**  
**del mercato del sabato**

1. Il mercato del sabato ha le caratteristiche e la consistenza specificate nella allegata planimetria di riferimento (*tavola "C"*).

**Art. 6 bis**  
**Mercati settimanali**

1. I giorni di svolgimento del mercato settimanale sono martedì e venerdì (Centro) e sabato (Porto d'Ascoli) anche se festivi.
2. Quando i giorni di mercato coincidono con le festività di Capodanno, 25 aprile, 1 maggio, S. Patrono e Natale, il mercato può essere anticipato o posticipato a mezzo ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.
3. Qualora la Fiera di S. Lucia capiti nei giorni di mercato, il mercato settimanale verrà annullato.

**Art. 7**  
**Modalità di accesso degli operatori**  
**e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. L'attività di vendita dei mercati ordinari non può avere inizio prima delle ore 7,00 ed ha termine negli orari indicati nel successivo comma 5.
2. Ciascun operatore è tenuto ad effettuare la timbratura e ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 8.00, in caso contrario lo stesso viene considerato assente ingiustificato.
3. Gli spuntisti debbono timbrare la presenza non oltre le ore 8,10; le timbrature oltre l'orario indicato non daranno titolo a partecipare alla spunta.

4. In caso di mancato funzionamento del sistema automatico di rilevamento delle presenze o in altri casi eccezionali, da valutarsi da parte del Comando di Polizia Municipale, gli orari indicati potranno subire una dilazione.

5. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro e non oltre le ore 14.30.

6. E' vietato l'accesso con gli automezzi nelle zone sistemate con pavimentazioni a porfido o similari.

### **Art 8**

#### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di mercato è interdetta alla circolazione veicolare durante l'orario di commercializzazione della merce, fatta eccezione per gli spuntisti che devono raggiungere il posteggio assegnato.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori (fatta eccezione per quanto disposto nel precedente articolo), ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

### **Art. 9**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" è rilasciata dal Comune sede di posteggio, secondo i requisiti e le modalità previsti nella L.R.M. 26/99. Detta autorizzazione ha durata decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato (art. 28, comma 1, L.R.M. 26/99).

2. La richiesta in bollo indirizzata tramite raccomandata A/R al Sindaco dovrà contenere:

- Le generalità ed i dati identificativi dell'interessato
- Il settore merceologico che si intende esercitare – Nel caso di commercio di alimenti e bevande, l'assegnazione del posteggio potrà avvenire previo nulla-osta igienico sanitario dei competenti Servizi ASL o se del caso dopo rilascio da parte dell'Autorità dell'autorizzazione sanitaria art. 2 L. 283/62.
- La superficie di vendita richiesta.

3. L'assegnazione dei posteggi presenti nei mercati ai produttori agricoli viene effettuata secondo quanto specificato nel successivo art 26.

### **Art. 10**

#### **Procedimento per il rilascio**

1. Il procedimento inerente il rilascio delle concessioni di posteggio è quello disciplinato dall'art.29 della L.R.M. 26/99, in cui sono disciplinati anche i tempi dell'iter ed i criteri di priorità. Comunque le domande, presentate nei termini di legge ed integre della necessaria documentazione devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego entro 90 gg. dal ricevimento.

### **Art. 11**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e quelli che risultano non assegnati, sono concessi giornalmente, durante il periodo di non

utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ed ai produttori che vantino il più alto numero di presenze nell'ambito del mercato.

2. Il Comando della Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 7.45, alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi procederà, con gli orari stabiliti nel precedente art.7, all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali ed ai produttori presentatisi per la spunta giornaliera secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) più alto numero di presenze nell'ambito del mercato di cui trattasi;
- b) a parità di presenze, anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche, ovvero, per i produttori, l'anzianità di rilascio della autorizzazione prevista dalla legge 56/62 .

3. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio, non lo occupa, perde il diritto alla presenza.

4. Comunque possono partecipare alla spunta esclusivamente gli operatori titolari di autorizzazione di tipo "A" e "B", ai sensi di quanto specificato in materia dalla normativa regionale, ed i produttori agricoli.

5. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l'operatore commerciale già titolare di posteggio nel mercato stesso.

6. Quale criterio residuale nella assegnazione, nel caso in cui esaurita la graduatoria un posteggio riservato agli operatori commerciali rimanga comunque non utilizzato, lo stesso può essere assegnato ad un produttore, e viceversa, nel verificarsi della medesima condizione, un posteggio riservato ai produttori può essere assegnato ad un operatore commerciale.

7. Il Comando di Polizia Municipale provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento di un registro in cui sono annotate le singole presenze di tutti gli operatori che giornalmente chiedono di partecipare alla spunta, riportando oltre alle generalità dell'operatore, anche gli estremi dell'autorizzazione commerciale posseduta – in caso di titolarità di più autorizzazioni, la presenza vale solo in riferimento ad una di esse.

Il suddetto registro deve essere posto a disposizione del Settore Assetto del Territorio - Servizio Insediamenti Attività Produttive – Sportello Unico delle Imprese, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi del caso e può essere visionato da chiunque ne faccia richiesta e ne sia legittimato ai sensi della legge 241/90.

## **Art. 12**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato**

1. La soppressione di un mercato o di una fiera, il suo anche parziale trasferimento e la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi sono disposti con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale. La soppressione dei mercati o delle fiere, anche temporanea, può essere disposta dal Consiglio Comunale in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 22, comma 2, della L.R.M. 26/99.

2. La modifica della dislocazione dei posteggi all'interno del mercato o fiera viene disposta con deliberazione di Giunta Municipale, previo parere vincolante dei competenti Servizi ASL qualora riguardanti attività di commercio alimenti e bevande. Lo spostamento temporaneo del mercato in altra sede o in altro giorno lavorativo è disposto dalla Giunta Municipale in presenza delle condizioni di cui all'art. 22, comma 3, della L.R.M. 26/99 oltre che in caso di festività o celebrazioni concomitanti.

3. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) comporta

l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di uno dei due spazi, individuati nella allegata planimetria presso la Rotonda Giorgini esclusivamente per tale utilizzo, i quali non rientrano nella numerazione ordinaria del mercato e ai quali non si potrà accedere tramite spunta.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalla Legge della Regione Marche 26/99.

### **Art. 13**

#### **Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è revocata ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della L.R. Marche n. 27/2009:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;

c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;

d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;

e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

2. Le assenze per i motivi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sono computate comunque al soggetto titolare dell'autorizzazione. Non sono computate ai fini della revoca le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni meteorologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale, nonché la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 3 del regolamento regionale n. 4/2011.

3. La documentazione giustificativa per le assenze di cui al comma 1, lettera b) (malattia, gravidanza o permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104), deve essere presentata al Comune entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza. In caso di:

- presentazione oltre il termine sopraindicato saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 59, comma 2, della L.R. Marche n. 27/2009;

- reiterate violazioni saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 45, comma 5, della L.R. Marche n. 27/2009.

4. In caso di revoca dell'autorizzazione i titolari non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.

5. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da

parte dell'operatore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono:

- a) per il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge regionale 27/2009 e dal relativo regolamento regionale di attuazione;
- b) quando l'operatore non riprende l'attività al termine del periodo di sospensione di cui all'articolo 13bis, comma 1, del presente regolamento;
- c) quando l'operatore non provvede al pagamento degli oneri entro sei mesi dall'inizio della sospensione di cui all'articolo 13bis, comma 3, del presente regolamento.

### **Art. 13bis Sospensione dell'attività**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune sede di posteggio o che ha rilasciato l'atto autorizzatorio. Su richiesta dell'interessato effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza, il Comune, nei casi di comprovata necessità, può concedere la proroga della sospensione per un massimo di ulteriori sei mesi.

2. La sospensione dell'attività non può superare i termini di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio.

3. Ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della L.R. Marche 27/2009, il Comune sospende l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio nel caso in cui l'operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, fino ad avvenuta regolarizzazione con le modalità stabilite dal regolamento comunale. Nel caso di affitto di azienda, il Comune notifica tempestivamente il mancato pagamento anche al titolare dell'autorizzazione.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio è sospesa per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, ai sensi dell'art. 45 – comma 5 – della L.R. Marche n. 27/2009, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.



## **TITOLO TERZO**

### **Le Fiere**

#### **Art. 14**

#### **Tipologia delle fiere e giorni/periodi di svolgimento**

1. Nell'ambito delle specifiche inerenti le fiere, previste dall'art. 33 della L.R.M. n. 27/2009, si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco nell'anno, sono autorizzate le seguenti fiere:

- 1) *Fiera di Santa Lucia* (13 Dicembre) – fiera ordinaria a cadenza annuale – POSTI N. 278;
- 2) *Fiera del 1 maggio* – fiera ordinaria a cadenza annuale – POSTI N. 77;
- 3) *Fiera della Madonna della Marina* (ultimo fine settimana di luglio) – fiera ordinaria a cadenza annuale – POSTI N. 200.

#### **Art. 15**

#### **Localizzazione ed articolazione della Fiera di Santa Lucia**

1. La fiera di Santa Lucia ha le caratteristiche e la consistenza indicate nella *tavola "D"* allegata al presente regolamento. Le modalità di svolgimento della fiera saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto.

#### **Art. 16**

#### **Localizzazione ed articolazione della Fiera del 1 maggio**

1. La fiera del 1 maggio ha le caratteristiche e la consistenza indicate nella *tavola "E"* allegata al presente regolamento. Le modalità di svolgimento della fiera saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto.

2. In fase di prima applicazione, ai fini della predisposizione della graduatoria degli operatori ammessi alla fiera saranno riconosciute le presenze effettive per gli operatori presenti negli anni passati alla "Fiera del 25 aprile" e alla "Festa del 1 maggio". Agli operatori presenti in entrambi gli appuntamenti sarà riconosciuto il numero maggiore delle presenze maturate tra le due manifestazioni.

#### **Art. 16bis**

#### **Localizzazione ed articolazione della Fiera della Madonna della Marina**

1. La fiera della Madonna della Marina ha le caratteristiche e la consistenza indicate nella *tavola "D2"* allegata al presente regolamento. Le modalità di svolgimento della fiera saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto.

**Art. 17**  
**Fiere specializzate e ordinarie**

1. L'Ente Comunale si riserva la possibilità, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, di istituire con apposita deliberazione di Consiglio Comunale fiere ordinarie e/o specializzate al duplice scopo di migliorare l'immagine della città e di vivacizzarne l'indotto commerciale.

**Art. 18**  
**Modalità di assegnazione  
dei posteggi nelle fiere**

1. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, per quanto compatibili, anche alle aree per le fiere.

2. Agli operatori titolari di concessione di cui al presente articolo viene rilasciata autorizzazione, valida per i giorni di svolgimento della singola manifestazione, e di durata annuale, inerente il commercio su aree pubbliche di tipo "A", con indicazione del posteggio assegnato nella relativa fiera.

3. Nel bando di assegnazione delle autorizzazioni, si osservano i criteri di priorità previsti dall'art. 39, comma 2, della L.R.M. 27/2009 e quale ultimo criterio, sussidiario rispetto a quelli precedentemente elencati, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. In ogni caso l'iter procedurale si conclude, previa affissione della graduatoria con il rilascio delle licenze.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi deve essere affissa all'albo pretorio comunale almeno 20 gg. prima dello svolgimento della fiera.

6. La domanda di partecipazione alla fiera va inoltrata al Comune almeno sessanta giorni prima della data di inizio della stessa e non prima del 1 gennaio dell'anno di svolgimento. La presentazione va effettuata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando obbligatoriamente la modulistica riportata sul portale suap. Essa deve contenere:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
- b) gli estremi dell'autorizzazione;
- c) il settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
- d) la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, come risulta dal registro delle imprese;
- e) il numero delle presenze effettive maturate nella fiera;
- f) dichiarazione di essere in regola con la posizione contributiva.

Alla domanda va allegata la documentazione richiesta nella modulistica.

6. Pubblicata la graduatoria il competente ufficio procede alla assegnazione dei posteggi tramite convocazione degli interessati, previo pagamento delle spettanze dovute all'Ente. In caso di assenza dell'operatore convocato si procede, su richiesta scritta dell'operatore interessato, alla assegnazione d'ufficio del posteggio soltanto nel caso in cui risulti effettuato dall'operatore stesso il pagamento di quanto sopra.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla competente normativa nazionale e regionale.

**Art. 19**  
**Modalità di assegnazione dei posteggi  
liberi all'apertura della fiera**

1. La registrazione delle presenze effettive nelle fiere viene effettuata dal personale della Polizia Municipale con le medesime modalità previste per i mercati ordinari.
2. I posteggi non occupati all'apertura della fiera e quelli risultanti vuoti, sono assegnati prioritariamente agli operatori presenti che hanno presentato domanda, fino ad esaurimento graduatoria, e quindi agli operatori commerciali su aree pubbliche che non hanno presentato domanda, ma che sono presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:
  - a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera;
  - b) Maggior numero di presenze per spunta;
  - c) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente alla attività di commercio su aree pubbliche.
3. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda, per quanto compatibili, alle previsioni inerenti i mercati.

**TITOLO QUARTO**  
**Disciplina generale  
dei Mercati e Delle Fiere**

**Art. 20**  
**Modalità e i divieti da osservarsi  
nell'esercizio dell'attività di vendita**

1. Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all'interno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate, per ciascun tipo di mercato o fiera, nella relativa autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 28 comma 4 della Legge 26/99.
2. Le merci devono inoltre essere collocate ad una altezza minima dal suolo di trenta centimetri (almeno 50 cm per i prodotti ortofrutticoli freschi ed alimentari in genere) ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri due. Ai soli venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e casalinghi è consentita l'esposizione a terra.
3. I rifiuti devono essere posti, a cura degli operatori in appositi sacchetti di plastica e quindi gettati negli appositi contenitori;
4. E' vietata la cessione a terzi ad ogni titolo del posteggio avuto in concessione, salvo che venga effettuata tramite cessione dell'azienda commerciale.

**Art. 21**  
**Norme igienico - sanitarie da osservare  
per la vendita dei prodotti alimentari**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza Ministero della Sanità 02.03.2000, più avanti citata

come Ordinanza, consente il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche esclusivamente mediante:

- a) Costruzioni stabili, definite dall'art. 1 co.2 lett. d) Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, aventi le caratteristiche descritte nel successivo art.3.
- b) Negozi mobili, definiti dall'art. 1 co.2 lett. e) Ordinanza suddetta, possono essere dislocati con i requisiti descritti dal successivo art. 4 sulle aree pubbliche od in posteggi isolati.
- c) I banchi temporanei definiti dall'art. 1 co.2 lett. f) della succitata Ordinanza Ministeriale, devono possedere i requisiti descritti nell'art. 5 ed in particolare:
  - devono avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a mt. 100 ridotta ad un livello minimo di cm 50 dal suolo per prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
  - non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, carni fresche e loro preparazioni, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Potrà essere effettuata la vendita di prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6 lett. c) e d) dell'Ordinanza suddetta.

2. Sono valide le autorizzazioni sanitarie ed i Nulla-Osta sanitari rilasciati per quelle strutture attualmente in esercizio per il commercio di prodotti alimentari presso le aree pubbliche, fino al termine fissato per il loro adeguamento ai nuovi requisiti di cui all'Ordinanza del ministero della Sanità del 2 marzo 2000.

3. Scaduto il termine di adeguamento delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi mobili, i posteggi, anche in forma isolata, potranno essere concessi previa acquisizione di autorizzazione sanitaria o nulla-osta sanitario. Tali atti comporteranno la verifica dei requisiti descritti nell'ordinanza ministeriale più volte citata e di quelli in essa indicati quali alternativi, particolarmente nei casi in cui le aree pubbliche, prima del termine fissato per il loro adeguamento, non siano fornite di rete idropotabile, e di rete fognante e di allacci alla rete elettrica.

Non è consentita la vendita itinerante di molluschi bivalvi vivi, di funghi freschi e carni fresche.

4. Le aree pubbliche di cui all'art. 1 co.1 lett. a) e i posteggi che siano isolati od in numero esiguo, dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, potranno essere occupati solo a seguito di parere favorevole dei competenti servizi ASL, relativamente alla sussistenza di caratteristiche atte a garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche.

In particolare, in presenza di attività di cui all'art. 6 e 7 dell'Ordinanza 2 marzo 2000, tali aree e le strutture in essa esercenti, dovranno inderogabilmente essere dotate di tutti i conseguenti requisiti previsti.

5. I responsabili dell'attività di commercio effettuata su area pubblica dovranno procedere ad effettuare l'attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite nel D. Lgs 155/97;

## **Art. 22 Sanzioni**

1. Le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione della normativa inerente il commercio su aree pubbliche sono quelle previste dall'art. 45 della L.R. Marche n. 27/2009 e, per quanto applicabili, quelle previste dall'art. 59 della suddetta legge regionale.

**Art. 23**  
**Modalità di esercizio della vigilanza**

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:
  - vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi ed alle modalità di vendita;
  - è incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.
2. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.
3. Tale attività è svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della Sanità. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n.289, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

**Art. 24**  
**Posteggi riservati di cui alla**  
**lett. n, 2° comma, dell'art.21 L.R.M. 26/99**

1. Si riconferma il numero di posteggi già riservati ai **produttori agricoli** presso i mercati del martedì, del venerdì e del sabato, e si riservano per le associazioni senza scopo di lucro e per gli artigiani n. 3 posteggi nei mercati del martedì e del venerdì.

**Art. 25**  
**Posteggi riservati a soggetti svantaggiati**  
**nella misura non superiore al 20% dei posteggi**  
**(Art. 21, comma 3, L.R.M. 26/99)**

1. Si riservano nei mercati del martedì e del venerdì n. 2 posteggi a soggetti svantaggiati;

**Art. 26**  
**Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nel presente regolamento sono previsti appositi posteggi riservati agli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93. Per essi valgono, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nei successivi commi del presente articolo.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti

dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.

3. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

4. I criteri di priorità per la concessione dei posteggi liberi verranno individuati negli atti relativi all'approvazione dell'apposito bando di assegnazione di posteggi riservati.

5. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati in sede di spunta con le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del presente regolamento, fermo restando il rispetto del settore merceologico alimentare/non alimentare. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.

6. Gli imprenditori agricoli a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da presentare al servizio competente del Comune.

7. La concessione del posteggio agli imprenditori agricoli può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.

8. Per il posteggio riservato agli imprenditori agricoli non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intende più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

9. La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti, da due accertamenti effettuati nel corso dell'anno solare, che non venga rispettata la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria, come previsto dal 3° comma del presente articolo.

#### **Art. 27**

#### **Modalità di svolgimento delle fiere e del mercato in caso di coincidenza delle due manifestazioni**

1. In esecuzione dell'art. 22 L.R.M. 26/99, lo spostamento della fiera o del mercato, nel caso in cui coincida la data di svolgimento degli stessi, viene disposto con deliberazione di Giunta Municipale.

2. Comunque, l'atto di Giunta Municipale con il quale viene deliberata la traslazione della data di svolgimento di una fiera deve essere antecedente alla data di inizio di presentazione delle relative domande.

#### **Art. 27-bis**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi negli eventi di cui allegato G**

1. Agli operatori titolari di concessione di cui al presente articolo viene rilasciata autorizzazione temporanea valida per i giorni di svolgimento del singolo evento e per gli orari indicati nell'autorizzazione stessa.

2. Nella stesura della graduatoria, si osservano i criteri di priorità previsti dall'art. 39, comma 2 della L.R.M. 27/2009 e quale ultimo criterio, sussidiario rispetto a quelli precedentemente elencati, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. L'iter procedurale si conclude, previa affissione della graduatoria con il rilascio delle autorizzazioni.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi deve essere affissa all'albo pretorio comunale almeno 5 gg. prima dello svolgimento dell'evento.

5. La domanda di partecipazione all'evento va inoltrata al Comune almeno venti giorni prima della data di inizio della stessa e non prima del 1 gennaio dell'anno di svolgimento. La presentazione va effettuata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando obbligatoriamente la modulistica riportata sul portale suap. Essa deve contenere:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;

b) gli estremi dell'autorizzazione;

c) il settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;

d) la data di inizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, come risulta dal registro delle imprese;

e) il numero delle presenze effettive maturate nell'evento;

f) dichiarazione di essere in regola con la posizione contributiva.

6. Alla domanda va allegata la documentazione richiesta nella modulistica.

7. Pubblicata la graduatoria il competente ufficio procede con il rilascio dell'assegnazione.

8. L'individuazione dei singoli posteggi verrà effettuata direttamente sul posto dal personale della Polizia Locale, previa verifica del pagamento della quota di partecipazione.

#### **Art. 28**

#### **Oneri relativi alla partecipazione a fiere, manifestazione e mercatini e alla occupazione di suolo pubblico**

1. Con apposito atto di Giunta Comunale sono:

a) determinate le quote forfettarie di partecipazione a fiere, mercati straordinari, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, manifestazioni fieristiche e a particolari eventi individuati dal regolamento o dalla stessa giunta comunale, per la copertura dei costi dei servizi organizzativi e di assistenza offerti dai vari servizi comunali e dagli altri soggetti coinvolti;

b) stabilite annualmente le modalità di versamento degli oneri da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di concessione di posteggio.

2. Le quote di cui al primo comma lettera a) sono aggiuntive rispetto alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 29**

#### **Posteggi isolati**

1. Il Commercio su aree pubbliche su posteggi, oltre che nelle aree precedentemente descritte, viene svolto anche presso i posteggi isolati evidenziati nella *planimetria "F"* allegata al presente regolamento, in virtù di autorizzazione di tip. "A" con validità decennale.

2. I posteggi isolati si distinguono in annuale e stagionale e in alimentare o non alimentare.

3. La modifica del settore merceologico è soggetta a semplice comunicazione. Il passaggio al settore alimentare sarà consentito previa verifica dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie previste dalle specifiche norme di settore.

4. L'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio dell'attività può avvenire mediante utilizzo di una struttura stabile, di un negozio mobile o di un banco temporaneo di vendita, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativamente al settore alimentare.
5. L'operatore su area pubblica autorizzato allo svolgimento dell'attività mediante l'utilizzo del solo banco di vendita, è tenuto al rispetto delle seguenti modalità di vendita:
  - a) il banco non può superare le dimensioni autorizzate;
  - b) l'esposizione della merce è consentita solo sui banchi di vendita. E' fatto divieto di usare carrelli fissi o mobili o altri contenitori in aggiunta al banco di vendita autorizzato;
6. I posteggi isolati liberi potranno essere assegnati attraverso appositi bandi comunali.

### **Art. 29 bis** **Rilevamento automatico delle presenze**

1. Ove attivato il sistema automatico di rilevamento delle presenze, l'operatore su aree pubbliche ha l'obbligo di utilizzare la tessera magnetica in dotazione al fine di registrare la propria presenza ai mercati settimanali.
2. La tessera magnetica è strettamente personale e non può essere utilizzata se non da parte del titolare, dei dipendenti, dei collaboratori familiari e dei soci.
3. In caso di mancato funzionamento della tessera magnetica o in caso di dimenticanza, il titolare o altro soggetto legittimato è tenuto a presentarsi entro e non oltre le ore 8,00 (ore 8,10 qualora si tratti di spuntista), presso l'ufficio di polizia municipale sito in Via delle Palme presso la "Casa del Giardiniere", ai fini della registrazione della presenza.
4. L'operatore che non provvede a registrarla propria presenza a mezzo della tessera magnetica o che non si presenti entro le ore 8,00 ai sensi del comma precedente, perde il diritto di occupare il posteggio di cui è assegnatario in quel mercato con relativa annotazione dell'assenza.
5. L'operatore che, pur avendo ufficializzato la presenza a mezzo della suddetta tessera, non occupa di fatto il posteggio sarà considerato assente.
6. Le modalità di consegna, di sostituzione, di cessione in caso di sub ingresso, delle tessere magnetiche verranno disciplinate con Determinazione del Dirigente della Polizia Municipale.

### **Art. 29 ter** **Sanzioni legate al rilevamento automatico delle presenze**

1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 22, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n°689, le seguenti violazioni:
  - a. Operatore su aree pubbliche che, pur avendo ufficializzato la presenza a mezzo della tessera magnetica, di fatto, senza giustificato motivo, non occupa il posteggio;
  - b. Operatore su aree pubbliche che cede la tessera magnetica per il rilevamento della presenza a persona non autorizzata.
2. Sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n°689, le seguenti violazioni:
  - a. Operatore su aree pubbliche che, avendo provveduto alla timbratura a mezzo di tessera magnetica oltre l'orario previsto, occupa comunque il posteggio. In tal caso, qualora il posteggio non venga liberato su richiesta del personale di Polizia Municipale,



potrà essere disposta la sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di 20 giorni;

b. Operatore su aree pubbliche che rifiuta di utilizzare la tessera magnetica per il rilevamento della presenza. In tal caso, potrà essere disposta la sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di 20 giorni;

## **TITOLO QUINTO**

### **Il commercio in forma itinerante**

#### **Art 30**

#### **Autorizzazione dell'esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata con le modalità, i criteri e la valenza specificati nell'art. 31 della L.R.M. 26/99.

2. La procedura della relativa istanza, da presentare con le modalità previste dall'art.31 della L.R.M. 26/99, deve essere evasa dal Competente ufficio comunale entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento, trascorso tale termine tali domande, se integre della opportuna documentazione, si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

#### **Art. 31**

#### **Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.28, 16<sup>a</sup> comma, del D.Lgs.114/98 e dell'art.19 della L.R.M. 26/99, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree, vie o piazze individuate giusta delibera di C.C. n. 93 del 25/07/00 che qui si riporta a completezza del presente regolamento:

1. Strada statale 16 (da confine comunale sud a confine comunale nord)

2. Strada provinciale Ascoli - Mare

3. Centro cittadino delimitato:

○ a ovest dalla S.S.16 compresa

○ a est dalla Ferrovia

○ a nord da Via Manzoni inclusa

○ a sud da Fosso Acquachiara

4. Località Porto d'Ascoli delimitata:

○ a ovest dalla S.S.16 compresa

○ a est dalla Ferrovia

○ a nord da Via Sgattoni e tratto viale dello Sport inclusi

○ a sud da Via Esino

5. Zona compresa tra la ferrovia e il mare (precisando che comunque l'esercizio su aree pubbliche in aree demaniali marittime è subordinata alla concessione da parte della Capitaneria di Porto) delimitata:

○ a ovest dalla Ferrovia

○ a est dal mare

○ a nord da confini comunali

○ a sud da Via Mare

- ad eccezione del tratto compreso tra:
- a ovest la Ferrovia
- a est da Via Laureati esclusa
- a nord Via Mare
- a sud confini comunali (fiume Tronto)

2. Sono inoltre fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti da leggi e regolamenti particolari (divieti di sosta, intralcio alla circolazione, ecc) e dalle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in aree demaniali marittime che è subordinato alla concessione da parte delle Competenti Autorità.

3. E' vietato inoltre l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il centro urbano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nei giorni in cui si svolgono i mercati ordinari, nell'area occupata dagli stessi e nei luoghi adiacenti.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere espletato secondo il seguente orario: 8.00 – 24.00.

5. Tali limitazioni e divieti sono applicabili anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi con autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 59/63

## **TITOLO SESTO**

### **Altre manifestazioni commerciali**

#### **Art. 32**

#### **Manifestazioni commerciali straordinarie**

1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 33, comma 1, lettera r), della L.R. 27/2009 e s.m.i., a cui potranno partecipare i prestatori indicati dall'art. 20 del regolamento regionale 27 giugno 2011 n. 4, approvato con D.G.R. n. 872 del 20/06/2011.

2. Esse dovranno essere svolte in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi rivolti alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, alla valorizzazione di iniziative turistiche, culturali e sportive, nonché a quelli finalizzati a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.

3. Per la loro realizzazione il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni ai quali demandare l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale.

4. La Giunta Comunale valuterà quelle proposte rispondenti alle suddette caratteristiche, finalizzate ad ottenere una ricaduta positiva anche sulle strutture di pubblico esercizio e di commercio.